

B

Regolamento del Consiglio degli Stati

Progetto

(RCS)

(Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29 agosto 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 7 settembre 2011²,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003³ è modificato come segue:

Art. 22 cpv. 2

² Il deputato che presenta un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.

Art. 26 cpv. 3 e 4

³ Le interpellanze urgenti o le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.

⁴ L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.

II

L'Ufficio del Consiglio degli Stati determina l'entrata in vigore della presente modifica.

¹ FF 2011 6049

² FF 2011 6085

³ RS 171.14

